



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.06.2006
COM(2006) 319 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile

{SEC(2006) 770
SEC(2006) 780}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile

CONTESTO

La presente comunicazione costituisce un'iniziativa della Commissione sulla scia delle riforme della politica agricola comune (PAC) attuate nel 2003¹, 2004² e 2005³ in tutti i principali settori agricoli, tranne i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Nel settore vitivinicolo, il deteriorarsi dell'equilibrio tra offerta e domanda e l'acuirsi delle sfide sul mercato europeo e internazionale del vino richiedono senz'altro una riforma del settore. In questa direzione si muovono anche le politiche comunitarie in diversi ambiti, come la politica per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg⁴, la politica per il rafforzamento della competitività preconizzata dal rilancio della strategia di Lisbona⁵ e la politica per la semplificazione e una migliore regolamentazione per la Politica Agricola Comune⁶.

L'Unione europea è non solo il maggior produttore mondiale di vino, ma anche il maggior consumatore, importatore e esportatore. Sul piano della qualità, i suoi vini godono di una rinomanza mondiale, conquistata in secoli di tradizione nella vinificazione di prodotti di eccellente qualità offerti ai consumatori di tutto il mondo. A ciò si aggiunga la bellezza paesaggistica delle regioni viticole e l'utilizzo proficuo di terreni che potrebbero altrimenti essere abbandonati, due punti forti dal punto di vista ecologico, a patto che la produzione sia realizzata secondo criteri rispettosi dell'ambiente

Il settore vitivinicolo dell'Unione rappresenta un'attività economica di vitale importanza, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e delle entrate che procurano le esportazioni. Con oltre un milione e mezzo di aziende vitivinicole che occupano una superficie vitata di 3,4 milioni di ettari, ossia il 2% dell'intera superficie agricola europea, nel 2004 la produzione di vino ha rappresentato il 5,4% della produzione agricola dell'UE. Tale quota ha superato il 10% in Francia, Italia, Austria, Portogallo, Lussemburgo e Slovenia, mentre in Spagna è stata leggermente inferiore a tale cifra.

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (OCM del vino), ha istituito un regime comunitario complesso in particolare per quanto riguarda il potenziale di produzione, i meccanismi del mercato, le pratiche enologiche, la classificazione dei vini, l'etichettatura e il regime degli scambi. La mancanza di chiarezza è aggravata dalla sovrapposizione ulteriore di norme nazionali e regionali. Ciò dipende dalla legittima sussidiarietà, ma altrettanto legittimi sono gli obiettivi della trasparenza e della semplificazione.

¹ Riforma generale della PAC.

² Cotone, luppolo, olio di oliva, tabacco.

³ Zucchero.

⁴ Conclusioni della Presidenza, 15 e 16 giugno 2001.

⁵ COM(2005) 24 def.

⁶ COM(2005) 509 def.

Per anni sono rimasti in vigore numerosi regimi di aiuto che non hanno subito alcuna modifica, nemmeno in termini di entità degli aiuti. È oggi necessario rivedere tutte le misure finanziate dal bilancio comunitario, in particolare in considerazione della tendenza a ricorrere sempre più alla distillazione di crisi non solo per i vini da tavola, ma perfino per vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). La distillazione di crisi, che doveva essere un'eccezione, sta diventando sempre più uno strumento cui si ricorre sistematicamente: negli ultimi cinque anni è stata infatti attivata tre volte. Nonostante una riduzione della produzione dell'11%, molti Stati membri hanno richiesto di farvi ricorso nella campagna viticola 2005/06 per ingenti quantitativi di vino da tavola e di vino di qualità. È quindi necessario garantire che la politica futura sia efficace dal punto di vista dei costi e che gli stanziamenti disponibili siano spesi bene. Inoltre, sotto il profilo della salute pubblica sono state espresse perplessità sulla concessione di aiuti per la distillazione di alcol per usi alimentari, che abbasserebbero artificialmente il prezzo delle acquaviti di vino ad elevata gradazione alcolica.

È stata realizzata una valutazione di impatto che analizza le varie opzioni per una nuova politica comunitaria nel settore vitivinicolo, in modo da garantire la sinergia con le altre politiche comunitarie. Tale valutazione rappresenta il frutto del lavoro di tutti i competenti servizi della Commissione ed è presentata insieme alla presente comunicazione.

La Commissione ha inaugurato un dibattito pubblico sulla futura politica il 16 febbraio 2006 in occasione di un seminario sul vino che ha riunito tutti gli addetti del settore. I documenti del seminario sono disponibili sul sito web della Commissione europea⁷. Il gruppo consultivo vitivinicolo ha altresì esaminato i possibili scenari di riforma. Sono state inoltre organizzate numerose riunioni bilaterali con tutta una serie di categorie interessate.

1. MERCATO DEL VINO: SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI A MEDIO TERMINE

Dalla campagna 1975/76 il problema europeo della sovrapproduzione è stato affrontato con l'attuazione di una politica di limitazione del potenziale di produzione e di incentivazione dell'abbandono permanente delle zone di produzione, che ha contribuito a far scendere da 4,5 milioni di ettari nel 1976 a 3,2 milioni di ettari nel 2005 le superfici vitate. Tuttavia, dal 1996 la riduzione del numero di viticoltori che hanno aderito al programma di estirpazione attuato dagli Stati membri su base facoltativa e, parallelamente, l'assegnazione di nuovi diritti di impianto hanno praticamente annullato i benefici ottenuti in precedenza. Nel corso delle ultime cinque campagne, la produzione di vino⁸ è oscillata tra i 166 e i 196 milioni di ettolitri nell'UE-25. La quota dei vini v.q.p.r.d. nella produzione totale di vino dell'Unione è aumentata ed è oggi quasi uguale a quella dei vini da tavola.

Il consumo di vino nell'UE ha subito una significativa e costante flessione negli ultimi decenni. Tale tendenza si è fatta sentire soprattutto per i vini da tavola, mentre il consumo dei v.q.p.r.d. è in ascesa, al punto che attualmente i vini di qualità detengono praticamente la stessa quota di mercato dei vini da tavola.

Dal 1996 il volume delle importazioni di vino nell'UE-25 è aumentato al ritmo del 10% all'anno ed ha raggiunto quasi 11,8 milioni di ettolitri nel 2005. I vini del Nuovo Mondo si sono conquistati una quota ragguardevole di mercato a scapito dei vini europei. Il volume delle esportazioni di vino comunitario è in continuo aumento dal 1996, ma ad un ritmo ben più lento

⁷ http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/wine/index_it.htm.

⁸ Produzione vitivinicola totale = produzione vinificata + produzione di mosto e di succo d'uva.

di quello delle importazioni dal resto del mondo: nel 2005 sono stati importati circa 13,2 milioni di ettolitri. Globalmente, l'Unione europea resta un esportatore netto di vino.

Nell'ipotesi in cui la OCM del vino rimanga invariata e in base all'andamento previsto della produzione, dei consumi e delle dinamiche degli scambi, le prospettive a medio termine (2010/1011) per il settore vitivinicolo europeo sono che le eccedenze di vino saliranno a 27 milioni di ettolitri (ossia al 15% della produzione) oppure a 15 milioni di ettolitri (8,4% della produzione) nell'ipotesi in cui i quantitativi distillati col beneficio di un aiuto per il settore dell'alcol destinato ad usi alimentari non siano considerati eccedenze. Quello delle eccedenze è un problema particolarmente grave per il vino da tavola, ma è peggiorata anche la situazione dei v.q.p.r.d. Il bilancio del vino per l'UE-27 figura nella valutazione di impatto.

2. L'OCM DEL VINO OGGI

L'OCM del vino ruota intorno a un insieme di strumenti molto completo e complesso. Vi sono tre tipi di misure per la gestione del potenziale di produzione attraverso la limitazione dei diritti di impianto e il sostegno al miglioramento strutturale, che si basano, da un lato, sul regime di estirpazione definitiva e, dall'altro, su programmi di ristrutturazione e riconversione incentrati sull'adattamento della qualità e della quantità in funzione della domanda dei consumatori. Le restrizioni relative ai diritti di impianto, compreso il divieto di nuovi impianti, si applicano fino al 31 luglio 2010.

Le misure relative al mercato interno comprendono misure tradizionali come la distillazione di crisi delle eccedenze di vino e la distillazione delle eccedenze di vini ottenuti da varietà a doppia classificazione. Lo scopo è quello di limitare le diminuzioni di prezzo. Esiste anche una distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, ossia le fecce e le vinacce, allo scopo di evitare la sovrappressatura delle uve e migliorare la qualità del vino. Infine la distillazione di vino da tavola in alcole per usi alimentari destinato all'industria delle bevande spiritose ha lo scopo di mantenere come sbocco tradizionale del vino alcuni segmenti del settore dell'alcol per usi alimentari.

Per evitare turbative del mercato e le relative conseguenze viene versato un aiuto per l'ammasso privato temporaneo di vino e di mosto d'uva. Inoltre esiste un aiuto per incoraggiare utilizzazioni alternative del mosto d'uva (arricchimento e fabbricazione di succhi d'uva). La OCM comprende anche meccanismi tradizionali degli scambi, come dazi, restituzioni all'esportazione con i relativi titoli. Sono stati conclusi anche accordi con alcuni paesi terzi.

Contrariamente alla maggior parte delle altre OCM, la OCM del vino dispone di un insieme completo di norme relative alle definizioni, ai v.q.p.r.d., ai vini da tavola con indicazione geografica (IG), alle pratiche enologiche e all'etichettatura, norme che garantiscono uno standard di qualità equo e trasparente per i consumatori.

3. PROBLEMI POSTI DALL'ATTUALE OCM E CAMBIAMENTI IN ATTO

3.1. Situazione del mercato

- Il consumo di vino nell'Unione europea sta scendendo di 750 000 hl all'anno, al tasso dello 0,65%.
- In linea generale, e in particolare per il vino, le abitudini di consumo stanno cambiando di pari passo con lo stile di vita.

- Le eccedenze strutturali sono stimate a 15 milioni di hl di vino, che equivalgono all'8,4% circa della produzione di vino dell'UE-27.
- È necessario un intervento sotto forma di distillazione per smaltire il 15% circa della produzione di vino ogni anno.
- Le giacenze di vino, che superano l'equivalente della produzione di un anno, stanno aumentando, con poche prospettive di smaltimento. Questa situazione esercita una pressione al ribasso sui prezzi e sui redditi dei produttori.
- Le importazioni crescono più rapidamente delle esportazioni: la differenza si sta assottigliando ed è probabile che le importazioni superino ben presto le esportazioni. Gli scambi mondiali di vino sono già fortemente liberalizzati, con aliquote ridotte dei dazi applicati dall'Unione sulle importazioni di vino.
- L'impennata registrata dalla produzione e dalle vendite di vini del Nuovo Mondo evidenzia la necessità che i produttori di vino europei diventino più competitivi.

3.2. Regolare il potenziale di produzione

- L'efficacia del divieto di nuovi impianti ai fini della riduzione del potenziale di produzione è limitata dalla concessione di nuovi diritti di impianto supplementari e dall'aumento delle rese in alcuni Stati membri.
- Il diritti di impianto fanno aumentare i costi di produzione e frenano la razionalizzazione delle strutture delle aziende riducendone la competitività.
- I paesi non membri dell'Unione non applicano questo tipo di restrizioni degli impianti.
- Il regime di ristrutturazione e di riconversione ha permesso ai produttori di orientarsi alla produzione di vini di qualità, ma potrebbe anche comportare un aumento della produzione. Contrariamente all'obiettivo ricercato tale regime può talvolta coprire il normale rinnovo dei vigneti.
- Dal 1996 non si ricorre praticamente più all'estirpazione.
- Nonostante siano passati vari anni, alcuni Stati membri non hanno ancora risolto il problema dei vigneti irregolari (piantati prima del 1° settembre 1998) né quello dell'estirpazione dei cosiddetti vigneti illeciti (piantati a partire dal 1° settembre 1998). Le zone di cui è stata rifiutata la regolarizzazione e che sono ancora oggetto di esame rappresentano circa 68 100 ha, ossia quasi il 2% della superficie vitata totale dell'UE-25.

3.3. Misure di sostegno del mercato

- Le misure di sostegno del mercato attraverso la distillazione non sono molto efficaci a garantire i redditi dei viticoltori e fungono da sbocco permanente che concorre ad alimentare la produzione di eccedenze invendibili.
- La distillazione di crisi, destinata originariamente a far fronte ad eccedenze congiunturali, viene in realtà utilizzata come misura strutturale e attualmente è usata anche per i vini di qualità.
- Gli aiuti all'ammasso privato sono diventati aiuti strutturali. È chiaro che i costi di magazzinaggio del vino dovrebbero essere a carico del settore.

3.4. Pratiche enologiche, indicazioni geografiche e etichettatura

- La rigidità delle procedure di adozione e di adattamento delle pratiche enologiche frena la competitività.
- La normativa europea è troppo complessa, in particolare per quanto riguarda le definizioni, le pratiche enologiche, la classificazione, (ad esempio i v.q.p.r.d., i vini da tavola con indicazione geografica e i vini da tavola).
- Per quanto riguarda i v.q.p.r.d., non esiste un concetto di "qualità" a livello internazionale, né alcun riferimento nella normativa comunitaria al concetto di "indicazione geografica" quale definito nell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (accordo ADPIC). D'altro canto, negli ultimi decenni si è registrato un aumento del numero dei v.q.p.r.d. e di vini da tavola a indicazione geografica tale da indurre confusione nei consumatori e da indebolire la politica della Comunità in materia di indicazioni geografiche, sia all'interno dell'Unione che al suo esterno, il che contribuisce al degrado della situazione del mercato.
- Per quanto riguarda l'etichettatura:
 - i consumatori sono confusi dalle etichette dei vini che sono frutto di un sistema giuridico complesso, basato su un insieme di strumenti che trattano le diverse categorie di vino in maniera differente e con alcune diciture in funzione del prodotto;
 - la rigidità di alcune regole di etichettatura ostacola la commercializzazione dei vini europei. Il divieto di indicare l'annata e il vitigno sui vini da tavola senza indicazione geografica costituisce un grave inconveniente;
 - i paesi non membri dell'Unione europea criticano regolarmente la politica di etichettatura seguita in Europa per le denominazioni di vendita (ad esempio v.q.p.r.d., vino da tavola con indicazione geografica e vino da tavola), l'uso di diciture facoltative, la protezione giuridica delle forme delle bottiglie e la politica relativa alle menzioni tradizionali. In tale contesto è necessario che la revisione delle regole in materia di etichettatura tenga conto della loro incidenza sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi e degli obblighi internazionali della Comunità.
- Da uno studio indipendente emerge che un'adeguata liberalizzazione delle pratiche enologiche, conforme alle regole ammesse dall'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) e un sistema di etichettatura più rispondente alle esigenze dei consumatori permetterebbe ai produttori di vino europei di ampliare il loro mercati, di migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e quindi di diventare più competitivi, riducendo gli squilibri strutturali.

3.5. Salute e stile di vita

Negli ultimi anni è sempre più preoccupante la tendenza all'aumento pericoloso del consumo di alcol nei giovani, mentre a quanto pare il consumo di vino avrebbe effetti benefici sulla salute degli adulti. È necessario informare il pubblico dei vantaggi e dei benefici di un consumo moderato e responsabile di vino, come pure dei danni causati dall'alcol. La politica comunitaria deve tener conto di questi elementi.

4. OBIETTIVI DELLA NUOVA POLITICA VITIVINICOLA DELL'UNIONE

Nel contesto sopra descritto, è opportuno che il futuro regime sia sostenibile per i produttori, preveda disposizioni per la progressiva integrazione della Bulgaria e della Romania e garantisca il pieno rispetto degli obblighi internazionali della Comunità. Il nostro settore vitivinicolo produce i vini migliori del mondo e dispone di un enorme potenziale che occorre sviluppare ulteriormente in direzione della sostenibilità. La futura politica deve tener conto delle mutate circostanze per conseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la competitività dei produttori di vino europei, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo;
- istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare l'offerta e la domanda;
- istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea e di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e che garantisca che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.

È inoltre opportuno che la nuova politica europea del settore del vino tenga nella debita considerazione le preoccupazioni crescenti della società sul piano della salute e della protezione dei consumatori.

5. OPZIONI ESAMINATE NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO CHE NON OFFRONO UNA SOLUZIONE ADEGUATA

Tenendo conto della situazione del settore e degli obiettivi da raggiungere, la Commissione ha preso in esame quattro possibili opzioni di riforma della OCM del vino. Tre di tali opzioni, ossia il mantenimento dello status quo, la riforma della OMC in linea con la riforma della PAC e la totale deregolazione, non costituiscono risposte adeguate ai problemi, alle esigenze e alle peculiarità del settore vitivinicolo.

5.1. Status quo con eventuali piccoli adattamenti minori

Date le gravi difficoltà che incontra l'attuale OMC:

- nel migliorare l'equilibrio del mercato,
- nel far applicare correttamente le norme in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alle restrizioni in materia di impianti e
- nell'integrarsi nella nuova PAC,

cambiamenti puramente cosmetici non sarebbero sostenibili, né economicamente né politicamente.

L'attuale OCM non ha permesso di assorbire le eccedenze né ha risolto altri problemi, in particolare quello della perdita di competitività evidenziata dalla richiesta di distillazione di crisi e dalla quota crescente detenuta dai vini non europei sul mercato dell'Unione europea. Esiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate sulla necessità di modifiche più incisive.

5.2. Riforma in linea con i principi della riforma della PAC

La principale novità della riforma della PAC è il disaccoppiamento dei pagamenti diretti dal tipo di produzione e l'istituzione del regime di pagamento unico (RPU). I principali vantaggi sono la flessibilità nelle scelte a livello della produzione, l'orientamento al mercato e la coerenza con i principi della OMC grazie alla classificazione di tali misure nella cosiddetta scatola verde. Uno dei grandi assi di riforma potrebbe essere costituito dal trasferimento parziale o totale del bilancio della OCM del vino ai pagamenti diretti per i vigneti, che potrebbero essere inclusi nel regime di pagamento unico. Un ulteriore vantaggio sarebbe quello di una considerevole semplificazione e l'obbligo per tutti i viticoltori di rispettare la condizionalità. Ma, contrariamente ad altri settori, non sarebbe possibile ripartire equamente i diritti agli aiuti del regime di pagamento unico.

In base al bilancio disponibile, l'importo potenziale dell'aiuto disaccoppiato sarebbe molto basso per una coltura perenne come la vite e probabilmente non compenserebbe la perdita delle misure di sostegno del mercato per molti produttori.

L'abolizione delle misure di mercato accompagnata dal sostegno disaccoppiato al reddito fa ricadere interamente sui produttori la responsabilità di adeguarsi alla mutata situazione del mercato. Pertanto, se tale sistema è attuato da solo il mercato potrebbe risultarne riequilibrato, ma solo a medio o lungo termine e probabilmente solo al costo di una grave crisi del settore che richiederebbe un massiccio processo di adeguamento.

5.3. Deregolazione del mercato vitivinicolo

L'opzione della completa deregolazione implicherebbe l'abolizione di tutti gli strumenti di gestione del potenziale di produzione e del mercato. Strumenti come il divieto di nuovi impianti e l'estirpazione, i programmi di ristrutturazione e di riconversione e tutte le misure di mercato sarebbero aboliti in modo da avere una completa liberalizzazione del settore. Il relativo bilancio sarebbe soppresso o trasferito al secondo pilastro a favore della politica generale dello sviluppo rurale.

I radicali adattamenti richiesti dall'immediata attuazione di questo tipo di politica e la mancanza di misure strutturali di accompagnamento avrebbe, a breve termine, gravi ripercussioni sul piano socioeconomico nelle regioni interessate.

6. PROFONDA RIFORMA DELLA OCM DEL VINO

Prendendo atto dei problemi ma anche del potenziale del settore e delle sue caratteristiche peculiari, dall'analisi dettagliata contenuta nella valutazione di impatto emerge in tutta evidenza la necessità di mantenere una OCM specifica del settore del vino, che deve senza alcun dubbio essere sottoposta ad una riforma radicale.

La sfida è quella di adeguare il quadro normativo e la struttura di produzione per rendere il settore vitivinicolo europeo sostenibile e competitivo, con prospettive a lungo termine e assicurare nel contempo l'utilizzazione ottimale degli stanziamenti di bilancio.

La Commissione ritiene che questa opzione sia la risposta più idonea alle sfide che abbiamo di fronte. Esistono due varianti possibili: la prima fornirebbe una risposta immediata alle difficoltà attuali, ma richiede cambiamenti rapidi e impegnativi per il

settore; la seconda permetterebbe di conseguire lo stesso risultato, ma in tempi più lunghi in modo da permettere un adattamento più graduale dell'economia rurale e del tessuto sociale.

6.1. Profonda riforma della OCM – Variante A (una sola fase)

Abolizione dei diritti di impianto e del regime di estirpazione

Il sistema delle restrizioni dei diritti di impianto sarebbe lasciato scadere il 1° agosto 2010 oppure abolito immediatamente. Tuttavia le regole relative all'accesso alle indicazioni geografiche limiterebbero de facto il numero di ettari.

Contemporaneamente sarebbe abolito anche l'attuale regime di estirpazione.

Ogni ettaro di superficie estirpata a spese dell'agricoltore entrerebbe a far parte della superficie ammissibile al regime di pagamento unico.

6.2. Profonda riforma della OCM – Variante B (due fasi)

Tale impostazione è analoga a quella seguita per il settore dello zucchero: la prima fase consiste nel riequilibrare il mercato e la seconda nel rafforzare la competitività, in particolare attraverso la soppressione dei diritti di impianto. L'elemento centrale della variante B sarebbe l'adeguamento strutturale, ossia la riattivazione temporanea del regime di estirpazione. Il sistema di restrizioni dei diritti di impianto sarebbe prorogato fino al 2013, data di scadenza definitiva. I produttori meno competitivi sarebbero fortemente incentivati a vendere i loro diritti. Si può ipotizzare che i produttori competitivi avrebbero ben presto modo di concentrarsi maggiormente sull'aumento di competitività delle loro aziende dato che il costo dei diritti di impianto non sarebbe più tale da frenarne l'espansione. Nel medio e lungo termine ne risulterebbe una diminuzione dei costi fissi di produzione.

Il premio per l'estirpazione sarà fissato ad un importo attrattivo. Per incoraggiare i produttori a richiederlo già a partire dal primo anno, l'entità del premio sarebbe gradualmente ridotta durante il periodo rimanente di validità dei diritti di impianto. Lo scopo è espiantare 400 000 ettari di superficie vitata nell'UE in cinque anni, a fronte di aiuti per un importo massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro.

È opportuno che i viticoltori siano del tutto liberi di scegliere se estirpare o meno.

La superficie agricola precedentemente coperta dai vigneti, dopo l'estirpazione potrebbe essere ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepire l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato.

La dotazione finanziaria dello Stato membro potrebbe essere maggiorata di un importo supplementare per ettaro estirpato.

Per evitare il degrado dei terreni, la concessione del premio per l'estirpazione sarebbe abbinata al rispetto di requisiti ambientali minimi.

6.3. CARATTERISTICHE COMUNI DELLE VARIANTI A E B

Entrambe le varianti contengono una serie di misure comuni che passiamo a descrivere.

6.3.1. *Soppressione delle misure di gestione del mercato e istituzione di misure a più lungo respiro*

Gli strumenti di gestione del mercato sarebbero aboliti immediatamente. Si tratta in particolare dei seguenti:

- l'aiuto alla distillazione dei sottoprodotti,
- la distillazione di alcol per usi alimentari e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione,
- l'aiuto all'ammasso privato,
- l'aiuto relativo ai mosti, per l'arricchimento o la produzione di succo d'uva.

La distillazione di crisi sarebbe abolita o sostituita da una sorta di rete di sicurezza alternativa, finanziata a partire dalla dotazione finanziaria nazionale.

6.3.2. *Dotazione finanziaria nazionale*

Agli Stati membri produttori di vino sarebbe assegnata una dotazione finanziaria nazionale, calcolata in base a criteri obiettivi, che permetterebbe loro di finanziare le misure di loro scelta selezionate da una rosa di possibilità. Secondo la variante A le risorse disponibili sarebbero inizialmente più cospicue, data l'assenza di spese per l'estirpazione.

Gli Stati membri potrebbero usare la dotazione finanziaria ad esempio per determinate misure di gestione delle crisi, come assicurazioni contro calamità naturali, per fornire una copertura di base contro eventuali crisi dei redditi, per il pagamento delle spese amministrative per la costituzione di fondi di "mutualizzazione" specifici per il settore⁹ e per l'applicazione di misure come la vendemmia verde. La sua utilizzazione sarebbe subordinata al rispetto di alcune regole comuni (compresi requisiti ambientali minimi), per evitare distorsioni di concorrenza, e all'approvazione del programma nazionale specifico da parte della Commissione.

Il regime di ristrutturazione e riconversione sarebbe mantenuto nei limiti della dotazione finanziaria nazionale.

6.3.3. *Sviluppo rurale*

Nei piani di sviluppo rurale adottati dagli Stati membri potrebbero figurare molte misure: il prepensionamento e gli aiuti agroambientali potrebbero rivelarsi misure incoraggianti e vantaggiose per i viticoltori. Gli agricoltori che decidano di cessare ogni attività agricola commerciale per cedere l'azienda ad altri agricoltori possono beneficiare di un importo massimo di 18 000 EUR/anno e nei limiti di 180 000 EUR su un periodo massimo di 15 anni. Gli aiuti agroambientali destinati a coprire i costi supplementari e le perdite di reddito connesse alla creazione e manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali possono arrivare a un importo massimo di 900 EUR/ha per un periodo da 5 a 7 anni. Poiché la programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007–2013 è tuttora in corso, per incoraggiare tali misure sarebbe necessario

⁹ COM(2005) 74 def.

un trasferimento di fondi tra capitoli di bilancio (mercato e aiuti diretti, da un lato, e sviluppo rurale, dall'altro) in modo da destinare tali stanziamenti alle regioni viticole, sulla falsariga di quanto è stato fatto nei settori del tabacco e del cotone. Tali programmi di sviluppo potrebbero avere un ruolo decisivo, in futuro, sia a livello di benessere economico delle categorie interessate del settore vitivinicolo, sia a livello di salvaguardia dell'ambiente nelle regioni vitivinicole.

6.3.4. *Politica di qualità e indicazioni geografiche*

La politica di qualità sarà resa più chiara, più semplice, più trasparente e per ciò stesso più efficace grazie all'adozione delle misure che seguono:

- a) revisione sostanziale dell'attuale quadro normativo per rafforzare la coerenza della politica di qualità europea con le norme internazionali. In particolare occorrerebbe adeguarla chiaramente alle disposizioni dell'accordo ADPIC. Inoltre, la politica di qualità del vino incorporata nella OCM sarebbe messa in sintonia con la politica orizzontale della qualità (in materia di indicazioni geografiche protette, IGP, e denominazioni di origine protette, DOP). La Commissione propone di istituire due categorie di vini: i vini a indicazione geografica e i vini senza indicazione geografica. I vini a indicazione geografica sarebbero ulteriormente suddivisi in due sottocategorie, quella dei vini a IGP e quella dei vini a DOP. Ciò richiederebbe quindi l'istituzione di una procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche;
- b) il concetto di vino di qualità dell'Unione europea segue un'impostazione basata sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). L'Unione intende confermare, adattare, promuovere e rafforzare questo concetto in tutto il mondo;
- c) ampliare il ruolo delle organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza. Occorrerebbe rafforzare anche gli strumenti di controllo soprattutto in quanto riguarda la produzione di vini monovitigno.

6.3.5. *Pratiche enologiche*

Per le pratiche enologiche la Commissione propone di:

- trasferire dal Consiglio alla Commissione la competenza di approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle esistenti, come pure di salvaguardare l'acquis,
- riconoscere le pratiche enologiche ammesse dall'OIV e analizzare, a livello di Commissione, le modalità del loro inserimento in un regolamento della Commissione,
- autorizzare l'utilizzazione nell'Unione europea di pratiche enologiche ammesse a livello internazionale per vinificare vini destinati all'esportazione nei rispettivi paesi di destinazione,
- sopprimere il requisito del titolo alcolometrico naturale minimo dei vini, che non ha più ragion d'essere data la proposta limitazione dell'arricchimento e stante l'obbligo giuridico per i vini commercializzati di possedere un titolo alcolometrico volumico minimo,

- garantire un livello minimo di protezione dell'ambiente nel processo di produzione del vino.

6.3.6. Arricchimento

La riforma del settore dello zucchero acuisce il problema dell'utilizzazione di zucchero al posto del mosto per aumentare il grado alcolico del vino. Ci sono tre possibilità: aumentare l'aiuto a favore del mosto per compensare la riduzione del prezzo dello zucchero, lasciare il livello di aiuto invariato, col rischio di provocare uno squilibrio, oppure sopprimere l'aiuto vietando l'utilizzazione di zucchero. Tutto sommato la Commissione ritiene che l'ultima soluzione sia la più vantaggiosa perché permetterebbe di realizzare notevoli risparmi di bilancio e di aumentare gli sbocchi del mosto.

Inoltre, la Commissione propone di ridurre al 2% la percentuale massima di arricchimento (con aggiunta di mosto d'uva), tranne nella zona zone viticola C (ossia alcune regioni di Francia, Spagna, Portogallo, Slovacchia, Italia, Ungheria, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta) dove la percentuale dovrebbe essere dell'1%.

6.3.7. Etichettatura

La Commissione propone di semplificare le regole in materia di etichettatura istituendo un quadro normativo unico applicabile a tutte le varie categorie di vino e alle relative menzioni. Tale quadro normativo sarebbe definito in funzione delle esigenze dei consumatori e più coerente con la politica di qualità dei vini. Ciò presupporrebbe in particolare:

- un trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione;
- l'utilizzazione di uno strumento giuridico unico per tutti i vini, a complemento delle norme orizzontali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2000/13/CE, in modo da tener conto delle esigenze particolari del settore vitivinicolo in materia di diciture obbligatorie e facoltative;
- maggiore flessibilità delle regole in materia di etichettatura in linea con le politiche della OMC, attraverso: 1) l'abolizione della distinzione tra norme per l'etichettatura dei vini con e senza indicazione geografica e, quel che più conta, agevolando l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza indicazione geografica, per permettere ai produttori europei di vino di commerciare vini sullo stile del Nuovo Mondo (ossia vini monovitigno), mettendo in questo modo i produttori di vino europei su un piede di parità con i loro concorrenti esteri; 2) il mantenimento e il miglioramento del sistema delle menzioni tradizionali; 3) l'adattamento della politica sui marchi commerciali; 4) la modifica delle regole linguistiche nel settore del vino per un garantire maggiore flessibilità nell'uso delle lingue; 5) l'informazione e la protezione della salute dei consumatori; 6) l'informazione completa dei consumatori sull'origine del prodotto grazie a norme appropriate sulla tracciabilità in etichetta e 7) l'informazione dei consumatori sugli aspetti ambientali delle pratiche di produzione.

6.3.8. Promozione e informazione

Molti esponenti del settore, in particolare durante il seminario del 16 febbraio scorso, hanno sottolineato la necessità di porre maggiormente l'accento sulle strategie di

commercializzazione dei vini. La Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di informazione e promozione responsabile. È opportuno avvalersi di tutte le possibilità che offre la normativa comunitaria in vigore per attuare progetti di promozione ambiziosi fuori dei confini dell'Unione.

Si potrebbero anche attuare campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino nell'Unione europea.

6.3.9. Ambiente

La Commissione intende garantire che la riforma del regime del vino migliori l'impatto ambientale della viticoltura e della vinificazione. In particolare, intende includere nel settore vitivinicolo requisiti ambientali minimi che tengano conto degli impatti ambientali più gravi della viticoltura (soprattutto erosione e contaminazione del suolo, utilizzazione di fitofarmaci e gestione dei rifiuti).

6.3.10. OMC

Uno dei grandi obiettivi della riforma del settore del vino è quello di rendere la nuova organizzazione comune dei mercati compatibile con i requisiti della OMC. In questa prospettiva saranno eliminate le attuali misure di intervento distorsive degli scambi (scatola gialla) dando la preferenza alle misure che rientrano nella "scatola verde", qualora continuino a sussistere misure di sostegno. L'attuale divieto di vinificare mosti di importazione e di tagliare vini comunitari con vini non comunitari sarà esaminato nello stesso spirito.

7. IMPIANTI "IRREGOLARI" E IMPIANTI "ILLECITI"

A prescindere dall'abolizione del divieto di impianto, gli operatori economici e gli Stati membri devono conformarsi alla normativa comunitaria in vigore per quanto riguarda i vigneti piantati in modo "irregolare" o "illecito". Il rispetto delle norme applicabili è fondamentale ai fini del funzionamento della vigente OCM. In caso di mancata osservanza delle norme la Commissione adotterà (continuerà ad adottare) i provvedimenti del caso nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti oppure, se necessario, avvierà procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato.

8. INCIDENZA DI BILANCIO

Una stima precisa dell'incidenza di bilancio delle misure sopra descritte sarà elaborata al momento della presentazione delle proposte legislative formali. Tuttavia l'incidenza finanziaria non supererà i livelli di spesa degli ultimi anni.

9. OSSERVAZIONI FINALI

La Commissione ritiene che sia necessaria una profonda riforma della OCM del vino.

L'attuazione delle modifiche dovrà sfociare nella semplificazione e nel miglioramento della normativa, con effetti positivi sul piano della limitazione dei costi di gestione e di monitoraggio statistico, di una più agevole esecuzione dei controlli, che limita nel contempo il rischio di frodi e di utilizzazione abusiva di risorse pubbliche. Inoltre, l'efficienza della gestione sarà rafforzata grazie ad una maggiore sussidiarietà che lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere il tipo di misure da attuare in funzione delle situazioni specifiche al loro territorio. Infine, una riforma attuata secondo questi principi rafforzerà in maniera decisiva la capacità della Commissione di difendere la propria politica nelle sedi internazionali, politica che intende portare avanti con determinazione.

Con la presente comunicazione la Commissione invita tutte le parti interessate a partecipare a un dibattito aperto sulla futura OCM del vino, dibattito su cui si baserà per redigere proposte legislative entro la fine dell'anno.